

REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto e del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 bis,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che conformemente all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 occorre stabilire, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli importi della maggiorazione mensile applicati al prezzo limite per l'aiuto ed al prezzo d'obiettivo ed al prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette durante un periodo che deve essere determinato e che decorre dall'inizio del terzo mese della campagna ed occorre determinare il numero di mesi durante cui dette maggiorazioni sono applicate;

considerando che queste maggiorazioni, uguali per ogni mese, devono essere stabilite tenendo conto delle spese medie di ammasso e del livello degli interessi nella Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,158 ecu per 100 chilogrammi.
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate conformemente alla tabella che figura nell'allegato.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,35 ecu per 100 chilogrammi.
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate conformemente alla tabella che figura in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 (vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 41.